

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio Di Siracusa
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 38 del 22/09/2023

Al Sig. Sindaco
Al Segretario
Al Presidente del Consiglio
Al Responsabile del Settore Finanziario
All'Ufficio Protocollo
Ufficio Segreteria
protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it

Oggetto: Determina del 2° settore – Risorse Umane: Certificazione sulla DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023 (ART.79 CCNL 16/11/2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI).

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di settembre alle ore 15:00 e seguenti, presso gli uffici del settore finanziario dell'Ente, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente, giusta nomina di cui alla Deliberazione Consiliare n. 15 del 26 maggio 2022, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Fabrizio Immormino – qualifica Presidente;
- il Revisore Eleonora Napolitano – qualifica Componente;
- il Revisore Salvatore Maira – qualifica Componente.

Premesso che

il Collegio ha ricevuta a mezzo P.E.C. in data 21/09/2023 la Determinazione di Costituzione del Fondo del Personale del comparto per l'anno 2023 (Determina del Settore 2° Risorse Umane n. 70 R.G. 564 del 21/09/2023), redatta dal Responsabile del 2° Settore, Morana Maria; successivamente, ad integrazione della suddetta determina mancante di parere di regolarità tecnica e contabile, su richiesta del Collegio presso gli uffici dell'Ente rivolta per le vie brevi alla sig.ra Morana Maria è pervenuta la stessa determinazione completa dei pareri di regolarità tecnica e contabile indicati in calce alla Determina di cui in oggetto.

Preso atto che

- con deliberazione consiliare n.63 del 08-11-2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;

Comune di Rosolini - Prot. 0019061 del 22-09-2023




- il Comune di Rosolini (SR) ha dichiarato, con delibera di C.C. n. 51 del 23/10/2019, immediatamente esecutiva, il dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 244-246 del TUEL;
- l'art. 250 del T.U.EL. prevede che: *“Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso”*;
- nelle more dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l'Ente può assumere nuovi impegni di spesa solo per i servizi indispensabili, per quelli derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi non di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, per obbligazioni tassativamente previste dalla legge e per quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dalle disposizioni del C.C.N.L. del 16/11/2022 per il personale del Comparto Funzioni Locali, disciplinanti la costituzione e l'utilizzo del Fondo delle Risorse Decentrate, ed in particolare:
 - **art. 79 – Fondo Risorse Decentrate: costituzione**
 - **art. 80 – Fondo Risorse Decentrate: utilizzo;**

- il Fondo delle Risorse Decentrate di cui sopra è costituito, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022:
 - **da RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, la cui quantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
 - **da RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che hanno validità per l'anno in cui vengono messe a disposizione del Fondo di anno in anno;
- la quantificazione totale delle risorse decentrate, stabili e variabili, nonché delle risorse destinate agli incarichi di elevate qualificazioni, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.L.gs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio determinato per l'anno 2016;

Rilevato che

- l'art. 79, comma 1, lettera b), CCNL 16/11/2022 stabilisce che il fondo può essere incrementato di € 84,50 per ogni unità di personale destinataria del CCNL in servizio al 31/12/2018 e pertanto la quota di competenza 2023 viene inserita in parte stabile;
- l'art. 23, comma 2, del D.L.gs. n. 75/2017, dispone che dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 40, comma 3 – quinquies del D.L.gs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;



Considerato

- che ai sensi dell'art. 79, comma 4, del CCNL 16/11/2022 le risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;
- che il Comune di Rosolini:
 - ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2018;
 - nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio provvisorio 2022 sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera a) del CCNL del 16/11/2022, si inseriscono le somme di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 16.307,20 (€ 83,20 X n. 196 dipendenti alla data del 31/12/2015). Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.L.gs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti sezione delle autonomie n. 19/2018;
- che l'Ente dovrà procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 429.135,26 come da prospetto Allegato "A" Costituzione Fondo Risorse Decentrate Anno 2023 alla Determina di cui in oggetto
- che della presente costituzione sono già stanziare le seguenti somme relativi ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, ai sensi dell'art. 80 del CCNL del 16/11/2022:
 - Progressioni economiche orizzontali storicizzate: **€.134.467,34**
 - Indennità di comparto (art. 33, comma 4, lettera b) e c) CCNL 22/01/2004) **€. 57.104,04**
 - Differenziali stipendiali finanziate con risorse stabili
(art. 80, comma 2, lettera j CCNL 16/11/2022) **€. 1.516,05,**

mentre non si procederà all'utilizzo e pertanto all'impegno della somma di € 6.000,00 per effetto di quanto disposto con delibera di G.C. n. 27 del 14.02.2023 avente per oggetto:

“Irregolare incremento delle risorse variabili dei fondi della contrattazione integrativa degli anni 2018 e 2019 . Modalità recupero somme;

- che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 pari ad € 230.047,83 - oltre oneri riflessi e Irap – per un totale complessivo di € 304.353,28 trova copertura negli appositi stanziamenti del capitolo 3032 Cod. 01.11-1.01.01.01.004 del Bilancio Provvisorio 2023 afferenti la spesa del personale, e che l'impegno di spesa verrà assunto con futura determinazione del Responsabile del Servizio.

Visti



- il prospetto Allegato “A” Costituzione Fondo Risorse Decentrate Anno 2023, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022” dal quale si evince che l'Ente riesce a rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;
- il D.L.gs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;
- l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 Aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le cui disposizioni di cui allo stesso Decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, giusta Circolare Ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in materia di personale;
- la Legge 08/06/1990, n. 142 nel testo recepito con L.R. n. 48/1991 e la Legge 07/08/1990,
- n. 241;

Tutto ciò premesso, atteso, rilevato, considerato e visto

Verificato il rispetto del limite dettato dal richiamato art. 23, comma 2, del D.L.gs. n.75/2017;

il Collegio dei Revisori dei Conti

ai fini della prescritta certificazione in ordine alla costituzione del Fondo per l'anno 2023 di cui alla Determina del 2° settore Risorse Umane n. 70 del 21/09/2023, sulla base della documentazione agli atti acquisita rileva che il fondo 2023 può considerarsi certificabile in ordine alla complessiva somma di euro 429.135,26.

I sottoscritti danno atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni apposte.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fabrizio Immormino (Presidente)

Dott.ssa Eleonora Napolitano (Componente)

Dott. Salvatore Maira (Componente)

